

CONTENZIOSO

Ammisibile il ricorso multiplo su questioni identiche

di Angelo Ginex

È **ammisibile** nel rito tributario il **ricorso cumulativo-collettivo**, ove abbia ad oggetto **identiche questioni** dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa, non essendo prevista dal **D.Lgs. 546/1992** alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi ed essendo applicabile l'**articolo 103 c.p.c.**, in tema di **litisconsorzio facoltativo**, in forza del **rinvio generale alle norme del codice di procedura** civile ex [articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme. È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 10150 del 11.04.2019](#).

La vicenda trae origine dall'**impugnazione di un diniego di rimborso dell'Iva** indebitamente versata sulla **Tarsu**, poi mutata in **Tia**.

In particolare, il ricorso introduttivo era stato proposto da ben **tredici contribuenti**, i quali avevano ricevuto **distinti atti impositivi, accomunati solo dalla tipologia del tributo richiesto**.

Detto **ricorso cumulativo-collettivo** era, tuttavia, **dichiarato inammissibile** dai competenti giudici di prime cure e tale decisione era, altresì, confermata anche in sede d'appello dai giudici del gravame, attesa la **diversità** dei **presupposti di fatto dedotti** nell'atto impositivo, quali la **superficie dell'immobile occupato** e il **numero degli occupanti**.

Dirimente ai fini dell'ammissibilità del ricorso non poteva, inoltre, essere anche la circostanza della presentazione di una **comune istanza di rimborso**, trattandosi a loro avviso di «una **scelta operativa** delle parti che non può condizionare l'ammissibilità dell'azione e che soprattutto non muta la **diversità dei fatti storici posti a fondamento delle plurali e distinte pretese tributarie**».

Da tali elementi di diversità, dunque, i giudici di seconde cure facevano discendere l'**insussistenza dei presupposti del litisconsorzio tributario**.

I contribuenti si inducevano, pertanto, a proporre **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione di legge ex **articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.**, per erronea applicazione degli [articoli 1, 14, 18 e 19 D.Lgs. 546/1992](#) e dell'[articolo 103 c.p.c.](#)

Nella specie, i ricorrenti deducevano l'**ammissibilità** della proposizione di un **ricorso collettivo** nel caso di **litisconsorzio facoltativo attivo**, in quanto applicabile anche nel processo tributario ed essendo **ininfluente** la rilevata **diseguaglianza** dei **presupposti di fatto** che vi avevano dato luogo.

La superficie degli immobili occupata e il numero degli occupanti rilevavano, infatti, meramente per il **calcolo della base imponibile**.

Inoltre, la circostanza della presentazione dell'**istanza collettiva** di restituzione dell'Iva avrebbe avuto rilevanza quale **importante contingenza di fatto**, in quanto dal relativo documento si ricavava la **data di avvio di ciascun procedimento di rimborso**, così come quella di formazione del relativo provvedimento di silenzio-rifiuto, utile al fine di presentare tempestivamente ricorso.

I Supremi giudici, **ritenendo fondata la censura della ricorrente** e dando continuità all'orientamento prevalente in sede di legittimità, hanno chiarito che **è possibile estendere al processo tributario il litisconsorzio facoltativo**, disciplinato dall'[articolo 103 c.p.c.](#), sulla scorta del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dall'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Da ciò ne deriva l'**ammissibilità** della proposizione di un **ricorso congiunto** da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti impositivi, ove questo abbia ad oggetto **identiche questioni** dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa.

Orbene, nel caso *de quo*, **la pronuncia di inammissibilità del ricorso da parte dei giudici del gravame**, che sancisce l'inammissibilità del ricorso cumulativo-collettivo, sulla base della necessaria comunanza delle questioni in diritto e in fatto, **è stata reputata inconferente** dai giudici di legittimità, in quanto la contestazione dell'ente impositore rispetto alle istanze di rimborso si sarebbe fondata su **questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti medesimi** (Cfr. [Cass., n. 10578/2010](#)).

Pertanto, **il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni**, sancito dalla sentenza richiamata, **sarebbe stato eccessivo ed inutile**.

Inoltre, nel ricorso introduttivo **non è stato contestato il presupposto impositivo**, quanto piuttosto **la natura tributaria o meno della prestazione pecuniaria richiesta**, questione dalla cui soluzione sarebbe dipeso il diritto a ripetere gli importi versati a titolo di Iva.

Pertanto, per quest'ordine di ragioni, **il ricorso dei contribuenti è stato accolto** e la sentenza è stata cassata con rinvio al giudice del gravame, in differente composizione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >